

CONTRIBUTO UNIFICATO

N 3329 / 15



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Opposizione  
passivo.  
Credito  
artigiano.

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - R.G.N. 17534/2008
- Dott. SALVATORE DI PALMA - Consigliere - Cron. 332P
- Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - Rep.
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere - Ud. 10/12/2014
- Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 17534-2008 proposto da:

FALLIMENTO S.R.L. (c.f./p.i.)

, in persona del Curatore avv.

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

presso l'avvocato

appresentato e difeso dall'avvocato

giusta procura in calce al

ricorso;

- ricorrente -

contro

(P.I.)

in persona del legale rappresentante pro tempore,

2014  
129

elettivamente domiciliata in ROMA, Via  
presso l'avvocato

rappresentata e difesa dall'avvocato

giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di LANCIANO,  
depositato il 26/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella  
pubblica udienza del 10/12/2014 dal Consigliere  
Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato  
che si riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per  
l'inammissibilità o rigetto del ricorso.



Ragioni in fatto e in diritto della decisione

1.- Il Tribunale di Lanciano, con il decreto impugnato (depositato il 25.5.2008) ha accolto l'opposizione allo stato passivo del fallimento della s.r.l.

proposta da \_\_\_\_\_ titolare della ditta individuale \_\_\_\_\_, ammettendo il credito dell'opponente con il privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. (escluso, invece, dal g.d.), ritenendo sufficiente l'iscrizione all'albo imprese artigiana per presumere la natura artigianale dell'impresa. Il credito, poi, originava da un contratto di subappalto nel quale era prevista sia la fornitura di materiali ma l'esecuzione dello stesso richiedeva una netta prevalenza del lavoro aziendale sulla fornitura di materiali.

Contro il decreto del Tribunale la curatela del fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso il creditore opponente.

2.1- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2751 bis n. 5 e 5 l. n. 443/1985 e 2697 c.c. Lamenta che il tribunale abbia ritenuto sufficiente l'iscrizione all'albo imprese artigiana per presumere la natura artigianale dell'impresa, che doveva invece essere provata. L'iscrizione non ha alcuna efficacia presuntiva e non determina alcuna inversione dell'onere



della prova, come erroneamente ritenuto dal giudice del merito. Deduce che ciò che rileva è la prevalenza del lavoro dell'artigiano e dei componenti della sua famiglia ai sensi dell'art. 2083 c.c.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis n. 5 c.c. e deduce che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, non qualificando di per sé l'impresa come artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c., non può comportare quale "postulato" la preminenza del fattore lavoro sul capitale investito. Per l'affermazione della natura artigiana dell'impresa creditrice ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c., l'adozione del criterio della preminenza del fattore lavoro sul capitale piuttosto che di quello della prevalenza (quantitativa o qualitativa) del lavoro dell'imprenditore e dei suoi familiari non può essere affermata in astratto ed in via generale, bensì deve essere accertata in concreto, con riferimento alla connotazione del singolo caso.

2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla sussistenza in concreto delle connotazioni necessarie per poter qualificare la opponente ditta come artigiana ai fini del riconoscimento del privilegio richiesto.

Non formula la prescritta sintesi del fatto controverso ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

2.4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2751 bis n. 5 c.c. e deduce che il privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c. non può essere riconosciuto al credito dipendente da contratto di appalto (o subappalto) d'opera, in modo particolare laddove nel contratto - come nel caso di specie - non vi sia alcuna distinzione del corrispettivo per la fornitura dei materiali e beni, rispetto alle prestazioni lavorative.

2.5.- Con il quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in punto di qualificazione, in fatto, del rapporto dal quale deriva il credito come "fornitura di servizio" piuttosto che come subappalto d'opera.

Omette di formulare la sintesi del fatto controverso.

3.- Osserva la Corte che i primi due motivi del ricorso investono la questione decisa da questa Sezione nel senso che in tema di privilegio generale sui mobili, la norma dell'art. 2751-bis, primo comma, n. 5, cod. civ., come sostituito dall'art. 36 del d.l. n. 5 del 2012, conv. in legge n. 35 del 2012, laddove accorda il privilegio ai crediti dell'impresa artigiana "definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti", non ha natura



interpretativa e valore retroattivo, facendo difetto sia l'espressa previsione nel senso dell'interpretazione autentica, sia i presupposti di incertezza applicativa che ne avrebbero giustificato l'adozione. Pertanto, riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della novella, resta fermo che l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane ex art. 5 della legge n. 443 del 1985 non spiega alcuna influenza sul riconoscimento del privilegio, dovendosi ricavare la nozione di "impresa artigiana" dai criteri generali dell'art. 2083 cod. civ. (v., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 11154 del 04/07/2012).

Senonché la questione stessa risulta pendente dinanzi alle Sezioni unite a seguito di rimessione, su istanza del ricorrente, nel procedimento R.G. n. 21470/12 (v. Relazione Massimario n. 48 del 2014).

Talché appare opportuno il rinvio a nuovo ruolo della causa sino alla decisione delle Sezioni unite.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni unite sul ricorso R.G. n. 21470/12 (v. Relazione Massimario n. 48 del 2014).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 dicembre 2014

Il Presidente

Depositato in Cancelleria

19 FEB 2015

IL CANCELLIERE  
Alfonso Madaffari